



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per  
l'Autonomia Scolastica- Segreteria del Consiglio nazionale della P.I.*

MIURAOODGOS Prot. n. 12685

Roma, 16.12.2009

All'On.le Ministro  
**SEDE**

OGGETTO: Parere sullo schema di regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, da adottarsi ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera f del decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**Adunanza del 16 dicembre 2009**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

- Vista la nota prot. n. 2542 del 6.10.2009 (Dipartimento per l'Istruzione) con la quale è stato richiesto il parere del CNPI in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;
- Visto il documento della Commissione redazionale appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

**E S P R I M E**

Il proprio parere nei seguenti termini:

PR  
16/12/2009  
*[Signature]*

## **Introduzione**

L'apprendimento permanente, di cui l'educazione degli adulti è componente essenziale, è da più di un decennio un elemento centrale nelle politiche europee, una prospettiva, più che una strategia, prescelta per garantire competenze culturali a tutti i cittadini che vivono e lavorano in Europa fra esigenze di competitività, mutamenti demografici e processi di inclusione sociale.

Una scelta imposta dai cambiamenti intervenuti nel mondo globalizzato e nel lavoro, nell'economia e nella società, tali da richiedere sempre più spesso il ritorno, in età adulta, a percorsi di istruzione e formazione per aggiornare le proprie competenze e vivere in modo attivo nelle diverse età della vita.

Una scelta finalizzata a incrementare il livello generale delle competenze della popolazione adulta in direzione di risultati di apprendimento che sappiano rendere i lavoratori più efficienti e i cittadini più attivi e meglio informati.

Una esigenza da più anni molto avvertita anche nel nostro paese, che non ha ancora trovato risposte legislative di sistema, tali da garantire a tutti gli adulti il diritto ad apprendere per tutto il corso della vita, accedendo a occasioni adeguate alle loro esigenze formative.

Un'esperienza, quella dell'educazione degli adulti, che ha bisogno, a parere del CNPI, di essere riorganizzata, ma soprattutto di essere potenziata per colmare i ritardi di un paese a rischio alfabetico elevato (analfabetismo funzionale 2.000.000 fra i 46 e i 65 anni; 52,3% di diplomati tra i 25 e i 64 anni; il 19,3% dei giovani tra 18 e 24 anni privo di diploma e qualifica e fuori da ogni circuito formativo), cui si aggiungono le difficoltà di inserimento e di integrazione di un numero sempre maggiore di migranti, che ormai vivono stabilmente nel nostro paese.

## **Nel merito**

Lo Schema di regolamento concentra opportunamente l'attenzione esclusivamente su una "offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio e di certificazioni riferiti al primo e secondo ciclo di istruzione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici".

Una prospettiva e una necessità imposte, a parere del CNPI, dall'esigenza di garantire l'acquisizione di competenze culturali e una effettiva integrazione a tutti coloro che ne fruiranno.

Di contro il CNPI sottolinea l'opportunità che non siano cancellate, perché rispondenti a bisogni formativi funzionali, le esperienze concretamente realizzate nei corsi finalizzati a dare risposte di alfabetizzazione nei CTP, nelle sedi carcerarie, quali ad esempio i corsi di lingua, informatica etc. destinati ad adulti, anche migranti, già in possesso di titolo di studio, che necessitano di formazione linguistica o di acquisire competenze digitali.

Una esperienza ampiamente monitorata in importanti indagini osservative ed analisi economiche che se ridimensionata andrebbe, a parere del CNPI, dispersa con grave danno per le persone che ne fruiscono e per coloro che lavorano da molti anni in questo delicato settore.

Consentire l'accesso all'istruzione di parti più consistenti di popolazione adulta, in particolare quella con bassi livelli di istruzione e qualificazione, rimane, a parere del CNPI, un obiettivo da perseguire, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

Il CNPI, pertanto, nell'auspicare la rapida approvazione di una legge che possa affrontare complessivamente i temi dell'apprendimento permanente (formale, non formale, informale), osserva che le scelte prospettate nello Schema di regolamento appaiono fortemente condizionate dagli obiettivi di contenimento della spesa (legge 133/08), con un impatto devastante su quanto concretamente si è avviato e realizzato nei territori per iniziativa delle scuole, delle Regioni, degli Enti locali.

Nel merito, il CNPI, pur valutando positivamente il conferimento dell'autonomia al Centro previsto "di norma" per ciascuna provincia, osserva che la sua costituzione è fortemente condizionata dai criteri e dai parametri di dimensionamento (DPR n.81/09) delle istituzioni scolastiche, compromessa nel funzionamento da risorse professionali ridotte, dalle dimensioni e dalle caratteristiche del territorio provinciale.

La stessa articolazione in reti territoriali di servizio, pur coerente con l'esigenza di garantire un'offerta formativa più organica e di consentire la programmazione formativa sul territorio, rischia di precludere le potenzialità ascrivibili a una istituzione scolastica autonoma, laddove le caratteristiche territoriali non consentissero all'utenza e alle professionalità di scuola quegli standard di funzionamento necessari per la realizzazione delle attività programmate. Sarebbe compromessa anche la qualità della proposta.

Tali considerazioni spingono il CNPI a proporre in questa fase, più che una ridefinizione così radicale, l'adozione di misure di sostegno all'innovazione in questo settore, ricalibrando la domanda e l'offerta di istruzione per gli adulti e perseguendo alcuni obiettivi irrinunciabili, ovvero quelli finalizzati a potenziare il processo di autonomia dei singoli Centri, con una particolare predilezione per quelli ascrivibili a un sistema di governance, di accompagnamento e sostegno delle reti territoriali e delle professionalità di scuola (disponibilità di mediatori culturali, organizzazione di attività di formazione in servizio...).

Riguardo all'utenza dei Centri prefigurata nello Schema di regolamento, il CNPI osserva che occorre garantire un titolo di studio ai sedicenni che non ne sono in possesso o non hanno assolto l'obbligo di istruzione. Quindi non appare coerente la proposta di un percorso ridotto non pensato per gli adolescenti. Abbandoni, insuccesso scolastico, dispersione non trovano soluzioni in tali percorsi.

Riguardo all'assetto didattico, il CNPI sottolinea l'esigenza, già manifestata in sede di parere sugli schemi di regolamento del primo e secondo ciclo di una più puntuale attenzione al processo di ridefinizione delle indicazioni culturali (curricoli e competenze, discipline ...), tanto più utili in questa prospettiva che dovrà essere necessariamente flessibile e modulare.

L'esclusione dei corsi brevi e modulari dall'operazione di riordino non appare una strategia condivisibile nel breve periodo sia perché penalizza le occasioni che gli attuali CTP hanno perseguito in questi anni per dare risposte (anche brevi) a bisogni formativi di cittadini italiani appartenenti alle fasce sociali più deboli, ivi compresi i migranti, sia perché l'operazione di ridefinizione prevista si muove in assenza di una legge quadro che ridefinisca complessivamente tutte le opportunità di istruzione e formazione comprese nella formazione lungo tutto l'arco della vita (formale, informale, non formale).

Lo Schema di regolamento si limita a precisare i livelli (I e II) articolati in periodi didattici assumendo un quadro di conoscenze, abilità e competenze non ancora note in via definitiva, stante il processo di essenzializzazione delle Indicazioni/armonizzazione dei curricoli con riferimento al primo ciclo e la riscrittura degli obiettivi di apprendimento con riferimento ai nuovi assetti che

emergeranno dai regolamenti del II ciclo, una situazione che condiziona inevitabilmente anche il tempo scuola e le modalità utilizzate nell'articolazione delle proposte formative previste.

Anche le innovazioni introdotte ("diploma in tre anni", "didattica breve" e "a distanza", flessibilità dell'offerta, certificazione e riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti) sembrano pregiudicare l'esito di una scelta che, invece, è vissuta e praticata dai fruitori come una vera e propria seconda *chance* che può rispondere ai bisogni di alfabetizzazione culturale di un'utenza adulta.

Va riconosciuta la specificità di una proposta formativa destinata "ad adulti" che sappia corrispondere alle esigenze di chi ne fruisce, sostenuta adeguatamente da misure a sostegno di coloro (insegnanti e dirigenti) che lavorano in questo settore, iniziative necessarie per far fronte alla complessità della domanda formativa e alle molteplici necessità di sviluppo in questo ambito.

Le indagini osservative sulla popolazione adulta hanno più volte evidenziato ragioni e problemi specifici di questo settore nel nostro paese, aspetti che non meritano approcci riduzionisti, tali da non consentire l'investimento dei singoli e della collettività per un obiettivo che voglia privilegiare un approccio per competenze durature, compatibili con i mutamenti in atto.

Per tutte queste ragioni, il CNPI ritiene che la possibilità di avviare l'operazione di ridefinizione a partire dal prossimo anno scolastico, debba essere subordinata a scelte che tengano conto delle riflessioni sugli aspetti sopra evidenziati.

Osserva, altresì, che andrebbe meglio valutato l'impatto di una scelta che di fatto riduce l'offerta formativa destinata agli adulti per privilegiare la razionalizzazione della spesa.

Riguardo all'istituzione di un Centro per provincia avente le caratteristiche di una istituzione scolastica autonoma, nel ribadire le riserve espresse in precedenza, il CNPI osserva che tale attribuzione deve corrispondere a risorse finanziarie e organici adeguati a sostenere l'offerta complessiva che dovrà, comunque, essere necessariamente distribuita sul territorio.

Per altro l'attribuzione dell'autonomia solo in rapporto a scelte di dimensionamento appare riduttiva rispetto alla portata di un impegno istituzionale a favore dell'innalzamento culturale del Paese.

Quella prevista appare una organizzazione complessa, soprattutto laddove l'estensione del territorio provinciale e/o la conformazione geografica del territorio potrebbero costituire di fatto impedimenti per la frequenza delle proposte formative.

Se si ipotizza di rinforzare il concetto di rete, non si può non tenere conto delle scelte che le Regioni e gli Enti locali dovranno compiere in materia di servizi, ben al di là dei meri atti di programmazione dell'offerta territoriale.

Riguardo agli organi collegiali, mancando una riforma dei medesimi, occorre meglio precisarne la composizione e le specifiche competenze dei consigli di classe e/o di livello.

Nei suesposti rilievi, osservazioni, riflessioni e indicazioni propositive, è il richiesto parere.

IL SEGRETARIO  
Maria Rosario Cozza

IL VICE PRESIDENTE  
Mario Guglietti



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

***Parere ai sensi dell'art. 64, comma 4, lett. f) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133***

Repertorio atti n. *34/00* del 6 maggio 2010

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

nella odierna seduta del 6 maggio 2010

**VISTO** l'articolo 64, comma 4, lett. f) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale prevede, in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali;

**VISTO** lo schema di regolamento recante "norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali", trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 14 ottobre 2009 e diramato il 16 ottobre 2009;

**RILEVATO** che, l'argomento iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009, è stato rinviato per approfondimenti su richiesta delle Regioni;

**RILEVATO** che, nella riunione tecnica del 9 novembre 2009, le Regioni hanno formulato alcune osservazioni e proposte emendative contenute in un documento tecnico consegnato in seduta, riferite all'art. 2, comma 1; art. 2, comma 2; art. 4, comma 1, lett. b) e comma 3; art. 6, comma 3, lett. b); art. 9, commi 1 e 3 e art. 11, commi 4 e 9, diramato nel medesimo giorno;

**RILEVATO** che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispetto alle proposte emendative delle Regioni, ha ritenuto accoglibili, con riserva di verifica, gli emendamenti riferiti agli artt. 9, commi 1 e 3 e all'art. 11, comma 4, esprimendo contrarietà sui rimanenti emendamenti e, in particolare sull'articolo 11, comma 9, sul quale anche il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso la non accoglibilità, sottolineando l'esigenza di non alterarne le finalità complessive normativamente sancite di contenimento della spesa;

**RILEVATO** che, nella medesima sede tecnica del 9 novembre 2009, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno dichiarato di condividere i principi di intervento del provvedimento, manifestando tuttavia, preoccupazione per la possibile ricaduta nei territori della carenza di offerta formativa modulare rivolta alle fasce più deboli della popolazione, evidenziando due questioni critiche di rilevanza diretta per le Province e i Comuni che attendono ai tempi ristretti di attuazione (dal 2010, a regime 2011/2012) e ai costi, che in ogni caso non dovranno arrecare maggiori oneri per i Comuni e le Province;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**RILEVATO** che, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno, infine, chiesto un impegno a riprendere quanto prima il confronto partendo dall'Accordo di marzo 2000 per ridefinire le competenze e la ripartizione delle risorse destinate all'educazione permanente, alla luce del nuovo quadro creatosi con l'istituzione dei CPIA;

**RILEVATO** che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è riservato di far pervenire le proprie valutazioni in ordine alle richieste avanzate dalle Regioni e dalla Autonomie locali e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha condiviso la posizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTA** la nota del 13 novembre 2009, con la quale è pervenuto il documento congiunto di osservazioni dell'ANCI e dell'UPI, diramato in pari data ;

**VISTA** la nota pervenuta il 23 novembre 2009 e diramata in pari data, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso le controdeduzioni a tutti gli emendamenti formulati (All. 1);

**RILEVATO** che il provvedimento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 26 novembre 2009, è stato rinviato;

**CONSIDERATO** che, nella riunione tecnica del 10 dicembre 2009, a seguito delle controdeduzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni hanno consegnato un documento di proposte emendative, (All. 2) riferite all'art. 2, comma 1 e comma 2; art. 4, comma 1, con l'aggiunta di una lett. c); art. 4, comma 3; art. 11, commi 4 e 9; chiarendo la posizione diversificata della Regione Lombardia in merito alla richiesta di ulteriori emendamenti all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 9, comma 1; e dichiarando nodale l'emendamento proposto all'articolo 11, comma 9;

**CONSIDERATO** che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ritenuto accoglibili, sempre con riserva di verifica, gli emendamenti relativi all'articolo 2, comma 1; e, in merito alla aggiunta della lett. c) all' articolo 4, comma 1., ha proposto una riformulazione nel modo seguente: "limitatamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione possono essere attivati, nei limiti dell'organico assegnato, corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri." e che tale proposta è stata condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze;

**CONSIDERATO**, altresì, che in merito all'emendamento proposto dalle Regioni relativo all'articolo 11, comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, concordemente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha proposto la seguente riformulazione: "Sono fatti salvi i centri già istituiti, nell'anno scolastico 2009/2010, ai sensi del D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2007, n. 296", riservandosi comunque una verifica tecnica;

**CONSIDERATO** che con nota pervenuta il 14 dicembre 2009, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso il documento contenente le risposte alle proposte emendative formulate dalle Regioni nella citata riunione tecnica del 10 dicembre 2009., che è stato diramato in pari data; (All.3)





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**RILEVATO** che l'argomento è stato iscritto agli ordini del giorno delle sedute della Conferenza Unificata del 17 dicembre 2009 e del 27 gennaio 2010, che non hanno avuto luogo;

**RILEVATO** che l'argomento iscritto alla seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per approfondimenti, con la consegna di un documento di proposte emendative (All. 4);

**CONSIDERATO** che, nella medesima seduta, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso parere favorevole con una raccomandazione contenuta in un documento; (All. 5)

**VISTA** la nota del 3 maggio 2010 con la quale è stata diramata la proposta emendativa della Regione Valle d'Aosta, relativa alla clausola di salvaguardia delle competenze regionali previste dallo Statuto speciale della Regione;

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica del 5 maggio 2010, è stato esaminato il citato documento di proposte emendative delle Regioni, sul quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ribadito quanto già espresso nella nota di controdeduzioni alle proposte emendative delle Regioni, diramata il 14 dicembre 2009 e, rispetto alla quale, ha dato la disponibilità di inserire all'articolo 2, comma 5 un emendamento aggiuntivo, che ha il fine di soddisfare le richieste riferite all'articolo 2, comma 2 e all'art. 4, comma 1, lett. b) e comma 3. Tale emendamento, da aggiungersi alla fine del comma 5 è del seguente tenore: *"nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, attraverso accordi di rete tra i Licei e i Centri, di cui all'articolo 7 del D.p.r. n. 275 del 1999, può essere prevista altresì la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di Licei artistici di cui all'art. 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni"*.

**CONSIDERATO** che, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto della proposta emendativa del Ministero dell'istruzione, che ha accolto la richiesta dello stesso Ministero dell'economia di inserire dopo le parole *"nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa"* la clausola di salvaguardia di contenimento della spesa pubblica relativa ai limiti delle dotazioni organiche assegnate dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, si è riservato comunque un approfondimento in merito;

**CONSIDERATO** che, nella medesima sede tecnica, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno confermato l'avviso favorevole sul provvedimento, con la raccomandazione di cui al citato documento consegnato il 29 aprile 2010, che è stata accolta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTA** la nota del 5 maggio 2010 con la quale è stato diramato il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenente le controdeduzioni alle proposte emendative presentate dalle Regioni; (All.6)

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze pervenuta il 6 maggio 2010, contenente le controdeduzioni agli emendamenti proposti dalle Regioni, nonché l'assenso sull'emendamento proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante l'inserimento del periodo relativo ai limiti delle dotazioni organiche; (All. 7)





Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati nel corso della seduta di questa Conferenza del 29 aprile e nella citata riunione tecnica del 5 maggio 2010;

RILEVATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha accolto le proposte emendative nella formulazione concordata nella suindicata riunione tecnica del 5 maggio 2010, in particolare l'estensione ai licei e non solo a quelli artistici, integrando il comma 5 dell'articolo 2 dello schema con il seguente periodo: *"Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa attraverso accordi diretti di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 273 del 1999, tra i licei e i Centri può essere prevista la progressiva realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione iniziale, oltre a quello del liceo artistico, di cui all'articolo 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso di certificato di adempimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni"*, accogliendo la richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze di inserire dopo le parole *"nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa"* l'inciso *"nei limiti delle dotazioni organiche assegnate in attuazione dell'articolo 64 del DL n.112 del 2008"*,

RILEVATO altresì che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non ha accolto la proposta emendativa che prevede la possibilità che i Centri svolgano in regime di sussidiarietà i percorsi di istruzione e formazione, perché deve essere ancora definita una disciplina per l'attuazione del Capo III; mentre ha espresso avviso favorevole all'estensione della possibilità di realizzazione di corsi di alfabetizzazione ai fini della certificazione delle competenze linguistiche e per la riduzione dei limiti previsti per l'istituzione dei Centri, ovviamente salvaguardando i limiti finanziari imposti dall'attuazione dell'articolo 64, del citato decreto n. 112 del 2008, nonché sulla norma di salvaguardia per la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

RILEVATO che, nella medesima seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole alla suindicata formulazione dell'articolo 2, comma 5 dello schema di regolamento ;

RILEVATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole con la raccomandazione contenuta nel documento di cui all'Allegato 5

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il 16 ottobre 2009

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE  
On.le Dott. Raffaele Fitto





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I  
Codice sito: 4.2./2008/40

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CER 888844 P-2.17.4.2  
del 23/11/2008



4384341

ALL. 1)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome c/o CINSEDO

Al'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Al'Assessore della Provincia autonoma di Trento  
Coordinatore Vicario Commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed autonomie locali  
LORO SEDI

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento RGS

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

n. p.c. Al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo  
-Dipartimento per l'istruzione- Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

LORO SEDI

Oggetto: schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nel corso della riunione tecnica del 9 novembre u.s. le Regioni hanno presentato un documento contenente proposte emendative e l'ANCI e l'UPI hanno rappresentato osservazioni sul provvedimento indicato in oggetto, successivamente formalizzate con nota pervenuta il 13 novembre u.s. e diramata in pari data.

Al riguardo si trasmette il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pervenuto il 23 novembre 2009, contenente le controdeduzioni ai suddetti emendamenti.

Il citato documento sarà disponibile sul sito: [www.unificata.it](http://www.unificata.it).

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*E. Siniscalchi*





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

Nel corso dell'ultimo decennio, si è assistito a un progressivo consolidamento del ruolo svolto nel Paese dai Centri Territoriali Permanenti, che sono passati da 389 nell'anno scolastico 1998/1999 a 532 nell'anno scolastico 2007/2008.

Lo sviluppo delle attività dei CTP ha fatto registrare anche una maggiore differenziazione dell'offerta formativa, come testimonia l'incremento, negli ultimi cinque anni, dell'utenza dei corsi di alfabetizzazione funzionale, che hanno consentito agli adulti di continuare ad apprendere in modo più essenziale in vista del conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di un diploma o di una qualifica di istruzione professionale o artistica. Dall'anno scolastico 2003/2004 all'anno scolastico 2007/2008, l'utenza di tali corsi si è quintuplicata, passando da 1.218 iscritti a 6.642.

Anche gli istituti di istruzione secondarie di 2° grado, gestori di corsi serali, hanno offerto un contributo all'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta. Dall'anno scolastico 2003/2004 il loro incremento è stato pari al 26,80%: le sedi di erogazione dei corsi sono, infatti, passate da un totale di 705 (anno scolastico 2003/2004) a un totale di 894 (anno scolastico 2007/2008). Gli iscritti ai corsi serali per il conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica erano 62.304 unità nell'anno scolastico 2003/2004; sono stati 77.509 (+ 24,40 %) nell'anno scolastico 2007/2008.

Le attività di monitoraggio e valutazione hanno evidenziato alcune criticità, tra le quali si segnalano l'eccessiva rigidità degli ordinamenti e dell'organizzazione dei percorsi che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi "diurni" che hanno determinato - costantemente nel tempo - un forte abbandono e l'incapacità di "catturare" l'utenza debole. Nell'a.s. 2007/2008 quasi la metà (47,88%) dei frequentanti risultava diplomata e/o laureata. Una percentuale di poco inferiore a quella del 61%, che aveva raggiunto negli anni precedenti, nonostante le azioni di sensibilizzazione svolte da questo Ministero per riservare più ampi spazi agli adulti sprovvisti di titoli.

La riorganizzazione dei CTP e dei corsi serali, delineata nell'allegato schema di regolamento, intende offrire una risposta articolata alle predette criticità, in modo anche da conseguire gli obiettivi delineati nella strategia di Lisbona; in particolare, lo schema di regolamento intende, assicurare al più alto numero di adulti la possibilità di completare il secondo ciclo di istruzione per contrastare l'abbondano scolastico (1° benchmark), diplomare i giovani adulti (2° benchmark) e aumentare la percentuale della popolazione adulta (25-64 anni) che partecipa ad iniziative di istruzione e formazione (3° benchmark), in modo da favorire l'occupabilità e l'inclusione sociale della popolazione adulta, anche immigrata, pilastri della strategia di Lisbona.

In particolare, per ciascun punto della citata nota si rappresenta quanto segue:





## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### *Dipartimento per l'istruzione*

**1) Finalizzazione dei corsi al conseguimento dei titoli e conseguente problematicità per alcune tipologie di destinatari (immigrati, adulti diplomati, fuoriusciti dal sistema educativo, ecc.)**

- I percorsi di cui alla direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001, già riorganizzati col DM 25/10/2007 applicativo dell' art. 1, comma 632 della L. 296/06 e per il quale era stato acquisito il parere della Conferenza Unificata, trovano sostanziale conferma nello schema di regolamento in oggetto secondo una formulazione coerente con i provvedimenti citati e con gli obiettivi europei definiti nell'ambito della strategia di Lisbona. Lo schema di regolamento, infatti, non solo prevede che i centri realizzino percorsi di istruzione (comprensivi dei percorsi di alfabetizzazione culturale) ma all' art. 2 comma 5 prevede la possibilità che i CPIA possano ampliare l'offerta formativa realizzando tipologie di percorsi sostanzialmente affini a quelli citati, nel rispetto dei vincoli ivi contenuti.
- Per ciò che concerne "i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana, destinati agli adulti stranieri", essi acquistano una reale valenza inclusiva solo nel momento in cui l'alfabetizzazione in lingua italiana diventa veicolo per l'acquisizione dei saperi e delle competenze funzionali all'esercizio della cittadinanza attiva; pertanto, tali corsi devono essere parte dei percorsi finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, fermo restando che qualora l'adulto straniero non dovesse concludere l'intero percorso gli è data la possibilità di conseguire una certificazione intermedia e che, comunque, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, i Centri possono organizzare corsi specifici per l'integrazione linguistica e sociale degli adulti stranieri anche con le risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
- Per quanto riguarda l'esclusione dell' "accesso dei diplomati" alla partecipazione ai corsi, si fa presente che lo schema di regolamento finalizza la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri all'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta anche immigrata, in modo da assicurare la possibilità del conseguimento del titolo di studio relativo al secondo ciclo di istruzione a coloro che ne sono sprovvisti, in coerenza con il 2° benchmark relativo agli obiettivi della strategia di Lisbona, (l'85% della popolazione ventiduenne dovrebbe aver completato un ciclo di istruzione secondaria superiore). Il nostro Paese, infatti, segna un preoccupante deficit formativo; quasi 30 milioni sono i cittadini (15 anni e oltre) in possesso al massimo della licenza media (cfr. ASI 2008, ISTAT), pertanto più che di esclusione è opportuno parlare di finalizzazione al conseguimento di un obiettivo europeo.
- Per quanto riguarda il mancato riferimento "al reinserimento dei giovani precocemente fuoriusciti dal sistema educativo, al recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica"





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

e *formativa*", lo schema di regolamento conferma questa tradizionale "mission" dell'istruzione degli adulti, prevedendo esplicitamente la possibilità che ai centri possano iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione.

**2) Limitazione dei CPIA per l'istruzione secondaria superiore agli Istituti Tecnici , professionali e ai Licei artistici**

Dai dati del monitoraggio, risulta che i corsi serali maggiormente frequentati (serie storica) sono quelli attivati dagli istituti tecnici, professionali, dagli Istituti d'arte e dai Licei artistici. Il riordino dei percorsi, si riferisce, quindi, a tale utenza, anche in considerazione della necessità, richiamata nello schema in esame, di "stabilire uno stretto raccordo ..... il mondo del lavoro e delle professioni".

**3) Previsione di un orario minimo obbligatorio**

Per quanto riguarda l'opportunità di garantire adeguati strumenti di flessibilità, in modo da assicurare un'efficace personalizzazione dei percorsi, anche in relazione ai carichi orari, si fa presente che lo schema di regolamento prevede di riconoscere i saperi e le competenze comunque acquisite dall'adulto. Infatti l'art. 4, comma 7, stabilisce che, con successivo decreto del MIUR, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili per lo studente i carichi orari attraverso: il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale; la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo; la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del piano di studio individualizzato per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo del percorso.

**4) Enti locali, spese di funzionamento e reti territoriali di servizio**

Per quanto riguarda la tipologia dei centri, lo schema di regolamento prevede che i centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dimensionata secondo i criteri e i parametri previsti dalla normativa vigente per gli istituti secondari superiori; pertanto, il centro è da considerare un'istituzione scolastica secondaria comprensiva verticale, che fa capo alle province, le quali, come già definito nel DM 25 ottobre 2007, individuano nell'ambito dei piani provinciali di dimensionamento anche la sede principale del centro e le altre sedi che ne compongono la rete territoriale.





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

**5) Organici - personale ATA e docente -**

La dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente Ufficio Scolastico Regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai livelli di cui all'articolo medesimo. La tipologia dei docenti da utilizzare discende automaticamente dai percorsi di istruzione che le singole scuole, sulla base delle richieste dell'utenza, istituiscono riportando al Sistema Informativo le scelte operate. Le scuole, pertanto, sulla base delle finalità perseguite avranno la possibilità di indicare le tipologie di docenti necessari, ovviamente nell'ambito delle complessive risorse assegnate con l'annuale decreto interministeriale che determina le dotazioni organiche.

In merito agli emendamenti proposti, si fa presente quanto segue:

1. l'emendamento non può essere accolto in quanto la legge n. 296/06, articolo 1, comma 692, prevede che i Centri debbano essere articolati, di norma, su base provinciale;
2. l'emendamento non può essere accolto in quanto il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 è pienamente vigente e il riferimento al solo DPR 233/1998 non è sufficiente a regolare l'intera fattispecie in quanto non detta norma sul dimensionamento dei plessi, e resta in vigore solo fino all'emanazione del regolamento recettivo dell'intesa di cui all'art. 1 del citato DPR n. 81/2009.
3. l'emendamento non può essere accolto per i motivi sopra esposti con riferimento all'attuale offerta formativa dei corsi serali;
4. l'emendamento può essere accolto, con riferimento nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa dei Centri;
5. si richiama la risposta al punto 3;
6. l'emendamento non può essere accolto per le motivazioni sopra esposte, con riferimento alla priorità che assume l'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi all'obbligo di istruzione. Nell'ambito di tali percorsi, gli adulti interessati possono comunque acquisire una certificazione riguardante le competenze in lingua italiana;
7. si richiama la risposta al punto 3;
8. con il decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, potranno essere definiti ulteriori criteri che tengano conto della specificità dell'utenza adulta. Del resto, lo schema di regolamento in esame è finalizzato, nel suo impianto generale, ad offrire servizi, anche personalizzati, alla popolazione adulta;





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

9. in fase di redazione della relazione tecnico-finanziaria, è stata già considerata la serie storica di studenti adulti stranieri che hanno ottenuto certificazioni di competenza di lingua italiana, anche a carattere modulare;
10. l'emendamento è accolto in quanto all'atto della redazione del presente regolamento, non era ancora stato registrato il regolamento relativo al personale ATA. Pertanto all'art. 9, comma 3, il riferimento al regolamento emanato ai sensi dell'art. 64, comma 4, lett. e) ..... va sostituito dal "D.P.R. 22 giugno 2009, n.119 "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art. 64, commi 2,3, e 4 lett. e) del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
11. l'emendamento non può essere accolto in quanto la norma serve a regolare la composizione delle cattedre (tra corsi serali e corsi diurni) in attesa che la nuova organizzazione dell'istruzione degli adulti coinvolga tutti i corsi serali attualmente presenti in ogni singola provincia.
12. Gli emendamenti non possono essere accolti in quanto la previsione dei termini "esclusivamente" e "ulteriori" contenuti dall'art. 11, comma 9, sono assolutamente necessari al fine di fissare il principio secondo cui la possibilità di istituire i Centri è consentita "esclusivamente" in presenza di "ulteriori" riduzioni di autonomie scolastiche oltre quelle già previste in applicazione dell'art. 64 della legge 133 del 2008.



all. 8)

Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133"

OSSERVAZIONI delle REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
10 dicembre 2009

Emendamenti proposti

1. All'art. 2, comma 1, dopo le parole "di norma su base provinciale" aggiungere "nel rispetto della programmazione regionale";
2. All'art. 2, comma 1, sostituire la frase "ai sensi dell'art. 1 del regolamento emanato con DPR 20 marzo 2009, n. 81 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" con la frase "ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica";
3. All'art. 4, comma 1, dopo la lett. b) aggiungere la lettera c): "livello di base: gli adulti che intendano ottenere una certificazione di competenze relativa alla capacità linguistiche al termine di corsi, anche pluriennali, di durata non inferiore a 60 ore per anno";
4. All'art. 11, comma 4, dopo le parole "n. 297" inserire la frase "Sono abrogate le disposizioni contenute all'art. 19, comma 3 del DPR 20 marzo 2009, n. 81" (la Regione Lombardia non concorda) ←
5. All'art. 11, comma 9:
  - dopo la parola "l'istituzione" aggiungere " di ulteriori Centri, dall'anno scolastico 2010/2011, avviene di norma" e dopo le parole "riduzione di" eliminare la parola "ulteriori".
  - Dopo "autonomie scolastiche" togliere tutto e sostituire con "nel rispetto della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica"
6. All'art. 2, comma 2, dopo la parola "licei" eliminare la parola "artistici";
7. All'art. 4, comma 1, lett. b) sostituire la parola "artistica" con la parola "liceale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti;
8. All'art. 4, comma 3, eliminare le parole "tecnica e professionale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti prima delle parole "istituti tecnici e professionali" inserire la parola "licei";

La Regione Lombardia chiede il reinserimento di ulteriori emendamenti.

9. In coda all'art. 2 comma 2 aggiungere la frase: "In regime di sussidiarietà, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 comma 3, essi possono inoltre offrire i percorsi di cui al Capo III del D.lgs 226/05";
10. All'art. 9, in coda al comma 1 aggiungere la frase: "In prima applicazione, ai fini del raggiungimento delle dimensioni previste dall'art. 2 comma 1, è considerata anche la serie storica di studenti adulti stranieri che abbiano ottenuto certificazioni di competenza linguistica in italiano al termine di corsi della durata di almeno 60 ore";







*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I  
Codice sito: 4.2./2009/40

ALL. 3)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0003553 P-2.17.4.2

del 14/12/2008



4487983

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di Trento  
Coordinatore Vicario Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Al Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed autonomie locali

Al Ministero dell'economia e delle finanze.

-Gabinetto

-Dipartimento RGS

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

-Gabinetto

-Ufficio legislativo

-Dipartimento per l'istruzione- Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

LORO SEDI

Oggetto: schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Nel corso della riunione tecnica del 10 dicembre u.s. le Regioni hanno presentato un documento contenente proposte emendative sul provvedimento indicato in oggetto, diramato, in pari data, con nota prot. n. CSR 0005461 P-2.17.4.2.

Al riguardo, si trasmette il documento del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, pervenuto il 14 dicembre 2009, contenente le controdeduzioni alle suddette proposte emendative formulate dalle Regioni.

Il citato documento sarà disponibile sul sito: [www.unificata.it](http://www.unificata.it).

Il Segretario  
Cons. *Emenegilda Siniscalchi*





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*

Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di Istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

**REPOTE ALL'OSSERVAZIONI formulate dalle REGIONI E PROVINCE AUTONOME**  
**Incontro del 10 dicembre 2009**

1. All'art. 2, comma 1, dopo le parole "di norma su base provinciale" aggiungere "nel rispetto della programmazione regionale";  
 - l'emendamento è ACCOLTO
2. All'art. 2, comma 1, sostituire la frase "ai sensi dell'art. 1 del regolamento emanato con DPR 20 marzo 2009, n. 81 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" con la frase "ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica";  
 - l'emendamento è ACCOLTO
3. All'art. 4, comma 1, dopo la lett. b) aggiungere la lettera c): "livello di base: gli adulti che intendano ottenere una certificazione di competenza relativa alle capacità linguistiche al termine di corsi, anche pluriennali, di durata non inferiore a 60 ore per anno";  
 - l'emendamento può essere accolto con la seguente formulazione: lettera c) "Limitatamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione possono essere attivati, nei limiti dell'organico assegnato, corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri." Per evitare ripetizioni, va eliminato l'ultimo periodo del medesimo art. 4, comma 1 lett. u).
4. All'art. 11, comma 4, dopo le parole "n. 297" inserire la frase "Sono abrogate le disposizioni contenute all'art. 19, comma 3 del DPR 20 marzo 2009, n. 81" (la Regione Lombardia non concorda)  
 - l'emendamento non può essere accolto in quanto non tutti i corsi serali potranno essere assorbiti dai costituendi Centri per l'istruzione degli adulti. Permane, pertanto, la necessità di prevedere come formare cattedra tra corsi serali e diurni, in mancanza di ore sufficienti per costituire cattedra nei soli corsi serali.
5. All'art. 11, comma 9:  
 - dopo la parola "istituzione" aggiungere "di ulteriori Centri, dall'anno scolastico 2010/2011, avviene di norma" e dopo le parole "riduzione di" eliminare la parola "ulteriori". Dopo "autorizzate scolastiche" togliere tutto e sostituire con: "nel rispetto della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica"





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*

- Gli emendamenti possono essere accolti con la seguente formulazione, all'art. 11, comma 9 dopo "di cui all'art. 1 del DPR 26 marzo 2009, n. 81, aggiungere: "Sono fatti salvi centri già istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'a.s. 2009/2010, ai sensi del D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2007, n. 296"

6. All'art. 2 comma 2, dopo la parola "licei" eliminare la parola "artistici";

7. All'art. 4, comma 1, lett. b) sostituire la parola "artistica" con la parola "liceale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti;

8. All'art. 4, comma 3, eliminare le parole "tecnica e professionale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti prima delle parole "istituti tecnici e professionali" inserire la parola "licei";

- Gli emendamenti proposti ai punti 6. 7 e 8 non possono essere accolti in quanto, a prescindere da ogni considerazione di merito, legata all'identità e alla specificità dei licei, attualmente risultano attivi corsi serali solo negli istituti tecnici, professionali, istituti d'arte e nei licei artistici. Il riordino dei percorsi si riferisce, quindi, a tale utenza, anche in considerazione della necessità, richiamata nello schema in esame, di "stabilire uno stretto raccordo ..... il mondo del lavoro e della professione". Poiché sia l'art. 64, comma 4, lett. f) della legge 139 del 2008, sia l'art. 1, comma 632, della legge 269 del 2006 (Finanziaria 2007) istitutivo dei Centri, prevedono solo la riorganizzazione su base provinciale dei Centri Territoriali Permanenti e dei Corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'eventuale istituzione di corsi serali anche nei licei (attualmente non presenti) configurerebbe un eccesso di delega facilmente censurabile da parte del Consiglio di Stato.

La Regione Lombardia chiede il reinasimento di ulteriori emendamenti.

9. In coda all'art. 2 comma 2 aggiungere la frase: "In regione di sussidiarietà, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 comma 3, non possono inoltre offrire i percorsi di cui al Capo III del D.lgs 226/05";

- L'emendamento non può essere accolto in quanto il citato Capo III del D.lgs 226/05 non è stato ancora disciplinato, pertanto, si rinvia l'eventuale accoglimento a tale fase.

10. All'art. 9, in coda al comma 1, aggiungere la frase: "In prima applicazione, ai fini del raggiungimento delle dimensioni previste dall'art. 2 comma 1, è considerata anche la serie storica di studenti adulti stranieri che abbiano ottenuto certificazioni di competenza linguistica in italiano al termine di corsi di durata di almeno 60 ore";

- L'emendamento non può essere accolto in quanto avendo inserito la lettera c) all'art. 4, comma 2, di analogo tenore, si creerebbe una inutile ripetizione.





**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
09/111/CU/C9

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME  
GENERALI PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO  
DIDATTICO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI, IVI  
COMPRESI I SERALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL  
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133**

*Punto 1 - Elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preso atto che alcuni degli emendamenti proposti in sede tecnica sono stati accolti, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- all'art. 2, comma 2, dopo la parola "licei" eliminare la parola "artistici";
- in coda all'art. 2 comma 2 aggiungere la frase: "In regime di sussidiarietà, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 comma 3, essi possono inoltre offrire i percorsi di cui al Capo III del D.lgs 226/05";
- all'art. 4, comma 1, lett. b) sostituire la parola "artistica" con la parola "liceale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti;
- all'art. 4, comma 1, dopo la lett. b) aggiungere la lettera c): "livello di base: gli adulti che intendano ottenere una certificazione di competenze relativa alla capacità linguistiche al termine di corsi, anche pluriennali, di durata non inferiore a 60 ore per anno";
- all'art. 4, comma 3, eliminare le parole "tecnica e professionale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti prima delle parole "istituti tecnici e professionali" inserire la parola "licei";
- all'art. 11, comma 9:  
- dopo la parola "l'istituzione" aggiungere "di ulteriori Centri, dall'anno scolastico 2010/2011, avviene di norma" e dopo le parole "riduzione di" eliminare la parola "ulteriori".



P. 3  
42.6)  
Consegnato nella  
seduta del  
29 aprile 2010  
BF

- dopo *“autonomie scolastiche”* togliere tutto e sostituire con *“nel rispetto della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica”*

- prevedere, infine, una clausola di salvaguardia delle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano del seguente tenore: *“Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti”*.

Roma, 17 dicembre 2009



Al. 3)



Conseguito  
nella seduta del  
29 aprile 2010  
FF

**CONFERENZA UNIFICATA  
29 aprile 2010**

Punto 3) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME GENERALI  
PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO DEI  
CENTRI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI, IVI COMPRESI I SERALI,  
A NORMA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO  
2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133**

Parere favorevole con raccomandazione:

L'ANCI e l'UPI in quanto rappresentanti degli enti locali responsabili dell'inclusione socio-lavorativa dei cittadini, per i quali resta fondamentale l'accessibilità all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, chiedono al Governo un impegno a riprendere quanto prima il confronto partendo dall'Accordo di marzo 2000 per ridefinire le competenze e la ripartizione delle risorse destinate all'educazione permanente, alla luce del nuovo quadro creatosi con l'istituzione dei CPIA (Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti).





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I  
Codice sito: 4.2./2009/40

ALL-6)

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0002051 P-2.17.4.2  
del 05/05/2010



4769877

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,  
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di  
Trento  
Coordinatore Vicario Commissione  
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome  
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento RGS

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed  
autonomie locali

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione, dell'università  
e della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo  
-Dipartimento per l'istruzione- Direzione  
generale per l'istruzione e formazione tecnica  
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi  
delle Regioni  
LORO SEDI

Oggetto: schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (Punto n. 1 odg Conferenza Unificata 6 maggio 2010)







*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Ad esito della riunione tecnica del 5 maggio u.s. si trasmette il documento pervenuto in data odierna dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenente le controdeduzioni alle proposte emendative presentate dalle Regioni nella seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile u.s.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*Ermenegilda Siniscalchi*





URGE  
Dot. me Tiberis  
5/5  
PR

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**UFFICIO LEGISLATIVO**


Prot. n.AOO/UffLeg/1917

Roma, 5 maggio 2010

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
- Segreteria della Conferenza unificata  
Via della Stamperia, 8

ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0002045 A-2.17.4.2  
del 05/05/2010



4759661

Al Ministero dell'economia e finanze  
- Ufficio legislativo  
- Dipartimento Ragioneria generale dello Stato

ROMA

Al Dipartimento per l'istruzione  
Alla Direzione generale per l'istruzione e  
formazione tecnica superiore e per i rapporti  
con i sistemi formativi delle Regioni

ROMA

**OGGETTO:** Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Come concordato in esito alla riunione tecnica in data odierna, si trasmette il documento nel quale sono espresse le considerazioni di questa Amministrazione sulle proposte emendative presentate dalle Regioni e trasmesse da codesta Conferenza rispettivamente con note CSR0001891 P-2.17.4.2 e CSR0001892 P-2.17.4.2 del 30 aprile u.s.

Gli Uffici del Ministero dell'economia e finanze in indirizzo sono pregati di esprimere il proprio concerto sul documento di cui trattasi con cortese urgenza, considerato che lo schema di regolamento sarà sottoposto al parere della Conferenza nella seduta del 6 maggio p.v.

Si ringrazia per la collaborazione.

Per IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
*Cons. Germana Panzironi*





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

f.to Maria Pia Balsamo





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*  
*Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore*  
*e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni*

Prot. 1340/AOODGPS

Roma, 05 MAGGIO 2010

Al Capo Ufficio Legislativo

e, p.c. Al Capo Dipartimento per l'Istruzione

Al v. Capo di Gabinetto vicario

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'Istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'art. 64, comma 4, decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Si fa riferimento all'incontro tecnico svoltosi in data odierna in sede di Conferenza unificata, nel quale sono state ulteriormente approfondite le proposte di emendamento formulate dalla Conferenza delle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Val d'Aosta. E' stata presa in considerazione anche la proposta di raccomandazione formulata dall'ANCI e dall'UPI.

Si richiama, preliminarmente, il percorso di confronto svolto nella sede tecnica della Conferenza unificata, che ha condotto all'accoglimento della maggior parte delle proposte emendative formulate dalle Regioni e dagli Enti Locali nelle sedute del 9 novembre e del 10 dicembre 2009.

Si richiama, altresì, l'impianto dello schema di regolamento che è finalizzato a riorganizzare i percorsi di istruzione degli adulti attualmente funzionanti nell'istruzione tecnica, professionale e artistica. Il riordino dei percorsi si riferisce pertanto soltanto a quelli attivati negli istituti tecnici, professionali, istituti d'arte e nei licei artistici, anche in considerazione della necessità, richiamata nello schema in esame, di "stabilire uno stretto raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni".

A seguito della riproposizione delle richieste di emendamento da parte della C.U., nella seduta politica del 29 aprile 2010, già peraltro considerate nella risposta di questo Ministero n. 3314 del 11/12/2009, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e delle risultanze



seduta tecnica svoltasi in data odierna, nella quale sono state esaminate anche le ulteriori richieste sopra citate, si fa presente quanto segue in relazione a ciascuna richiesta:

- **articolo 2, comma 2; articolo 4, comma 1, lettera b) e articolo 4, comma 3**

Fermo restando quanto sopra rappresentato in merito all'impianto di riordino dei CPIA, è stata valutata ulteriormente, sotto il profilo tecnico, la richiesta della C.U. di prevedere anche tutti i diplomi di istruzione liceale nell'ambito dell'offerta formativa dei Centri.

A riguardo si ritiene che tale richiesta, anche per non far perdere l'identità ai Centri, possa essere considerata soltanto nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa di cui al comma 5 dell'articolo 2 dello schema di regolamento in esame, secondo la seguente formulazione:

**"Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, attraverso gli accordi di rete di cui all'art.7 del D.P.R. 275/99, tra i licei e i centri può essere prevista, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico di cui all'art. 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni"**.

- **In coda all' art. 2, comma 2, aggiungere la frase: "In regime di sussidiarietà, nell'ambito delle attività di cui all' art. 4 comma 3, essi possono inoltre offrire i percorsi di cui al Capo III del D.lgs 226/05";**

Si conferma quanto già rappresentato con la nota n. 3314 del 11/12/2009.

- **All'art. 4, comma 1, dopo la lett. b) aggiungere la lettera c): "livello di base: gli adulti che intendano ottenere una certificazione di competenze relativa alle capacità linguistiche al termine di corsi, anche pluriennali, di durata non inferiore a 60 ore per anno";**

Si ripropone la formulazione contenuta nella nota sopra richiamata, di seguito riportata: **"lettera c) limitatamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione possono essere attivati, nei limiti dell' organico assegnato, corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri."** Per evitare ripetizioni, va eliminato l'ultimo periodo del medesimo art. 4, comma 1 lett. a). Tale formulazione è finalizzata a garantire meglio l'esercizio dei diritti di cittadinanza, oltre che a superare la frammentazione che ha caratterizzato l'offerta formativa dei percorsi di alfabetizzazione funzionale attraverso un organico riferimento a quelli relativi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, utili anche all'acquisizione dei saperi e delle competenze in lingua italiana.

- **All' art. 11, comma 9: dopo la parola "l'istituzione" aggiungere " di ulteriori Centri, dall'anno scolastico 2010/2011, avviene di norma" e dopo le parole "riduzione di" eliminare la parola "ulteriori". - Dopo "autonomie scolastiche" togliere tutto e sostituire con" nel rispetto della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica"**

Si ripropone la formulazione richiamata nella nota di risposta n. 3314 più volte citata, formulata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

- **Prevedere, infine, una clausola di salvaguardia delle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano del seguente tenore: "Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti".**



La proposta di emendamento può essere accolta.

- Art.11, comma 9, inserire il comma 10:

**"La Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti".**

La proposta di emendamento può essere accolta.

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Grazia Nardiello





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I  
Codice sito: 4.2./2009/40

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0002125 P-2.17.4.2  
del 07/05/2010



4765143

Bl. 7)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di Trento  
Coordinatore Vicario Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo  
-Dipartimento per l'istruzione- Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed autonomie locali

e, p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento RGS  
LORO SEDI

Oggetto: schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 6 maggio u.s, sul quale è stato espresso parere favorevole, si trasmette, per opportuna conoscenza, il documento del Ministero dell'economia e delle finanze, pervenuto il medesimo giorno, contenente le controdeduzioni agli emendamenti proposti dalle Regioni e Province autonome, nonché l'assenso tecnico sull'emendamento proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modificato mediante l'inserimento del periodo relativo ai limiti delle dotazioni organiche.

Il citato documento sarà disponibile sul sito: [www.unificata.it](http://www.unificata.it).

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi









Mb  
19

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XII

Roma,

Prot. Nr. 41101  
Rif. Prot. Entrata Nr. 41099  
Allegati:3  
Risposta a Nota del:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE GABINETTO DEL MINISTRO
- 6 MAG 2010
Prot. n. 10504

Gabinetto del Signor Ministro  
Ufficio coordinamento  
legislativo - UL Economia  
S E D E

**OGGETTO:** Schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di istruzione per gli adulti (CPIA), ivi compresi i serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. **Conferenza Unificata del 6 maggio 2010.**

All'ordine del giorno (punto 1) della Conferenza Unificata del 6 maggio 2010, risulta nuovamente iscritto il provvedimento indicato in oggetto in quanto la Conferenza Unificata del 29 aprile c.a. ne ha condizionato l'approvazione all'accoglimento degli emendamenti presentati in tale sede dalle Regioni e dalle Province Autonome (all. 1).

A seguito di tale rinvio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata, trasmettendo i predetti emendamenti nonché un documento redatto dall'ANCI e dell'UPI, ha convocato in data 5 maggio una riunione tecnica.

Va premesso che gli emendamenti proposti, fatta eccezione per quello relativo alla clausola di salvaguardia delle competenze delle Province Autonome di Trento e Bolzano, risultano analoghi a

*mm*



00000000000000

quelli già precedentemente presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome nell'incontro tecnico del 9 novembre 2009; successivamente, nella riunione tecnica del 10 dicembre 2009 con le stesse Regioni e Province furono concordati, sotto il profilo tecnico, i pareri riportati nella nota n. 126022 del 14 dicembre 2009 (all. 2).

Nell'incontro tecnico del 5 maggio, considerata la predominanza degli emendamenti finalizzati alla possibilità di estendere l'offerta formativa dei costituendi CPIA ai licei (emendamenti all'art. 2, comma 2, all'art. 4, comma 1, lett. b), ed all'art. 4, comma 3), i rappresentanti del MIUR hanno proposto di modificare l'art. 2, comma 5, del provvedimento in esame (all. 3), nel senso di prevedere, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, la possibilità di realizzare percorsi liceali, attraverso gli accordi di rete di cui all'art. 7 del DPR n. 275/1999.

In proposito, il rappresentante di questo Ministero ha manifestato perplessità, considerato che detto intervento, sebbene realizzabile soltanto nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa e non in maniera strutturale, costituirebbe comunque l'affermazione di un principio fortemente innovativo rispetto all'intero impianto del provvedimento finalizzato sostanzialmente a consentire agli adulti in età lavorativa, che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione o che non siano in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore, di conseguire titoli di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo e al secondo ciclo di istruzione **in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, professionali e dei licei artistici per assicurare un adeguato livello culturale nonché facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro ( art. 5, commi 2 e 3).**

Pertanto, l'iniziativa è suscettibile di ridurre le economie previste in relazione ad un maggior fabbisogno di personale che in ogni caso, una volta avviati i corsi liceali, dovrebbe essere fornito per tutta la durata di detti percorsi a prescindere dalla consistenza delle dotazioni organiche definite a legislazione vigente.

In ogni caso, considerato il complesso iter del regolamento in esame e in uno spirito di collaborazione istituzionale che consenta, salvo diverso avviso politico, di raggiungere la prevista intesa, si ritiene che l'emendamento proposto dal MIUR possa essere assentito con l'integrazione (in neretto) di seguito riportata:

→ All'art. 2, comma 5, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:

“ Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, attraverso gli accordi di rete di cui all'art.7 del D.P.R. n. 275/1999, tra i licei ed i centri può essere prevista altresì, **nei limiti delle dotazioni organiche definite in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n.133, la**



realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico di cui all'art. 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni" ←

Per quanto concerne i restanti emendamenti, considerata l'incoerenza degli stessi rispetto al quadro normativo generale nonché i relativi effetti finanziari negativi, i rappresentanti del MIUR e del MEF non hanno potuto che confermare i pareri precedentemente espressi con nota MIUR n. 3314/2009 e nota MEF n. 126022/2009.

Infine, con riferimento all'emendamento inerente la clausola di salvaguardia delle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano e per quanto concerne la raccomandazione dell'ANCI e dell'UPI, non si hanno osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cantù*



00000000000000

Mai, UTI, AIS, CON



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 3458/2010

Roma, addi

22 Agosto 2010

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il  
parere numero 1252/2010 emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**ASSETTO ORGANIZZATIVO  
DIDATTICO DEI CENTRI  
D'ISTRUZIONE PER GLI ADULTI,  
IVI COMPRESI I CORSI SERALI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.  
.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 3458, 2010 e data 22 / 7 / 2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 14 giugno 2010

**NUMERO AFFARE 01252/2010**

## OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante *“Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.”*

**LA SEZIONE**

Vista la relazione AOO/UFFLEG/1160 del 09 marzo 2010 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell'adunanza del 22 marzo 2010 e la nota di adempimento dell'Amministrazione in data 24

maggio 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

Lo schema di regolamento di cui in oggetto è stato predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera f) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico concerne i "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti" di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1997, n. 455) e i corsi serali per il conseguimento di titolo di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione o pena attivati ai sensi della normativa previgente. Lo schema predisposto si inserisce inoltre nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali prevista dall'articolo 1, comma 632, della legge finanziaria sopra citata, prefiggendosi il superamento delle criticità rilevate nell'attività formativa in questione, illustrate nella relazione ministeriale.

Il provvedimento predisposto, che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha natura di regolamento delegato -ex

N. 01.252/2010 AFFARE

articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – si propone quindi, di provvedere ad una generale revisione dell'organizzazione scolastica nel settore, improntandola ai principi di efficacia efficienza ed economicità, ed a realizzare il contenimento della spesa pubblica specificamente imposta dalla legge di autorizzazione.

Lo schema si compone di undici articoli e su di esso, contestualmente alla relazione originaria, sono stati trasmessi pareri resi dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Ministero dall'economia e delle finanze.

Lo schema ha formato oggetto di un primo esame da parte della Sezione nell'adunanza del 22 marzo 2010, a seguito del quale, con parere interlocutorio, sono stati chiesti all'Amministrazione taluni chiarimenti e la verifica della possibilità di conseguire tempestivamente il formale parere della conferenza Stato-Regione.

Con relazione integrativa datata 24 maggio 2010, il Ministero referente ha trasmesso il suddetto parere, corredandolo delle proprie valutazioni, ed ha fornito i chiesti chiarimenti.

#### CONSIDERATO:

Il regolamento in esame detta le norme generali per la ridefinizione, a partire dall'anno scolastico 2010-2011 dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali, in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Con specifico riferimento alla materia oggetto del regolamento, la lettera f) del comma 4 dell'articolo 64 citato, nel quadro organico degli



N. 01252/2010 AFFARE

interventi volti a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica che l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema, prevede testualmente la *"ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa"*.

In ordine a quest'ultima, lo schema trasmesso precisa che la ridefinizione attuata *"si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"* norma istitutiva dei *"Centri provinciali per l'istruzione degli adulti"* dotati, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con proprio organico, per il quale detta regole di determinazione; alla riorganizzazione ivi prevista si è provveduto, come previsto dalla norma, con il d.m. 25 ottobre 2007, di natura non regolamentare, adottato sentita la Conferenza unificata.

Lo schema regolamentare in esame, in sostanza, innesta la riorganizzazione sopra indicata nella revisione conseguente alla attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, perseguendo la realizzazione di un testo organico atto a disciplinare il complessivo assetto sia organizzativo che didattico dei Centri in questione.

La Sezione, pur apprezzando la finalità di predisporre un testo sistematico concernente la materia disciplinata, rilevava tuttavia come non apparissero perspicui i criteri posti a base della disciplina proposta, particolarmente per quanto concerne gli aspetti di razionalizzazione e contenimento dei costi – parzialmente iterativi di

prescrizioni già attuate - né l'incidenza della proposta regolamentazione sulla normativa precedente, atteso che l'articolo 11 dello schema si limita a recare, al comma 4, l'abrogazione esplicita dell'articolo 5, comma 1, lettera d) e agli articoli 136 e 169 del d.lgvo n. 297 del 1994, nonché di *"ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento"*.

In proposito l'Amministrazione, per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi economici fondanti la disciplina adottata, fa presente il loro sviluppo sugli articoli 3, 9, 11, commi 8 e 9 dello schema, chiarendone la struttura e la portata.

In relazione alle modalità di stesura adottata, le misure recate assumono, precisandole, le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa dando concreta e specifica attuazione, nella materia disciplinata, alla generale impostazione derivante dal d.P.R. 20 marzo 1981, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola.

Tenuto conto dei chiarimenti addotti, e dei riflessi delle misure evidenziati nella relazione tecnica, ritiene la Sezione di poter condividere la correttezza del potere regolamentare in esercizio ex articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Quanto ai riflessi dello schema regolamentare sulla situazione vigente, osserva l'Amministrazione che il provvedimento è chiamato ad incidere su un sistema fino ad ora disciplinato dalle norme indicate nel comma 4 dell'articolo 11 dello schema in esame - delle quali è prevista l'abrogazione - che hanno dato luogo, nel tempo, solo ad

N. 01252/2010 AFFARE

ordinanze e circolari ministeriali.

Lo schema proposto immuta tale situazione delineando un nuovo assetto didattico e organizzativo funzionale alla perseguita finalità di innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta, nel rispetto dei parametri di costo definiti.

In concreto, la disciplina regolamentare ridefinisce il solo aspetto organizzativo - didattico dei Centri, incardinandolo nella strutturazione prevista, a livello primario, dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 296 del 2006, che ha trovato esplicitazione nel d.m. 25 ottobre 2007, di natura non regolamentare, che pertanto, rimane fermo, ove non variato nel testo in esame.

Ciò appare ben chiaro dall'impostazione del regolamento; tuttavia va rilevato come il testo proposto finisce per riassumere, al più alto livello regolamentare, prescrizioni che, in precedenza, erano recante dal decreto ministeriale (dagli utenti dei centri ai percorsi di istruzione, a titolo di esempio).

Tenuto conto delle finalità sistematiche perseguite e anche a fini di chiarezza, appare necessario che il regolamento indichi esplicitamente le disposizioni del decreto ministeriale travolte dalla nuova disciplina, rimettendo eventualmente a un successivo atto amministrativo l'elencazione delle ordinanze e circolari non più attuali.

In ordine all'introduzione nel regolamento della disposizione sulla valutazione (articolo 6 dello schema) la Sezione prende atto di quanto esposto dall'Amministrazione circa l'attuale carenza di una disciplina normativa relativa ai corsi per adulti, finora rimessa ad ordinanze ministeriali.

N. 01 252/2010 AFFARE

In coerenza al nuovo assetto didattico, può convenirsi sulla introduzione nel regolamento in esame dell'articolo sopra citato, che completa l'assetto didattico dei Corsi regolati.

Poiché, nella seduta del 6 maggio 2010, la Conferenza Unificata ha reso il parere favorevole sullo schema in esame, l'Amministrazione lo ha trasmesso in allegato alla relazione integrativa inviata.

In tale sede sono stati specificati gli emendamenti condivisi da misure nel testo del provvedimento e, specificamente:

- all'articolo 2, comma 5: aggiungere infine *"Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del d.P.R. 275 del 199, tra i licei e i centri può essere prevista, altresì, nei limiti delle dotazioni organiche definite in applicazione dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico di cui all'articolo 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni"*;

- all'articolo 4, comma 1, dopo la lett. "b)" aggiungere la lettera "c)" con la seguente formulazione: *"lettera c) limitatamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione possono essere attivati, nei limiti dell'organico assegnato, corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri"* Per evitare ripetizioni, si è ritenuto opportuno eliminare l'ultimo periodo del medesimo articolo 4, comma 1 lett. a);

- all'articolo 11, comma 9, alla fine del periodo aggiungere la seguente frase: *"Sono fatti salvi i centri già istituiti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'a.s. 2009/2010, ai sensi del d.m. 25 ottobre 2007,*

N. 01252/2010 AFFARE

*emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2007, n. 296";*


- all'articolo 11, dopo il comma 9 aggiungere il comma 10 con la seguente formulazione: *"La Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti".*

Quanto sopra premesso, e tenuto altresì conto del carattere tecnico del merito disciplinato, lo schema non richiede ulteriori osservazioni, salva la raccomandazione di una accurata rilettura del testo integrato per assicurarne la conformità alla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001 (n. 171.26/10888/9.92, supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101).


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con l'osservazione di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Maria Barbagallo)  
